

Prot. 1/2015 CNS

Oggetto: Decreto semplificazioni (D.Lgs. 175 del 21/11/2014) e novità

fiscali dal 1° gennaio 2015 introdotte dalla "legge di stabilità

2015" (legge 190/2014)

Decreto sulle semplificazioni fiscali

Comunicazione delle lettere d'intento emesse dagli esportatori abituali al fine di ottenere

l'emissione di fatture senza imposizione dell'IVA ai sensi dell'articolo 8, lettera c) del DPR

633/72

A decorrere dalle lettere d'intento relative all'anno 2015, non sarà più il fornitore che riceve la lettera

dal proprio cliente a doverla comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, ma, al contrario,

sarà colui che emette la lettera d'intento, con richiesta al proprio fornitore di non applicare l'IVA sul

corrispettivo delle future prestazioni, che dovrà preventivamente eseguire la comunicazione

telematica all'Agenzia. A seguito delle precisazioni intervenute con la Circolare dell'Agenzia delle

Entrate n.31/E del 30/12/2014, Vi segnaliamo quanto segue:

- per le operazioni poste in essere sino all'11 febbraio 2015 (sessantesimo giorno dall'entrata in

vigore del D. Lgs. 175/2014) è sufficiente che la dichiarazione d'intento emessa dall'esportatore

abituale sia registrata sul libro di carico e sia comunicata secondo le vecchie modalità (invio

dell'istanza cartacea dal cliente al proprio fornitore e comunicazione all'Agenzia da parte del

fornitore);

- per le operazioni poste in essere a decorrere dal 12 febbraio 2015, la medesima dichiarazione

dovrà essere comunicata secondo le nuove modalità: quindi sarà colui che emette la lettera d'intento

(cliente), che dovrà preventivamente eseguire la comunicazione telematica all'Agenzia e darne

prova al proprio fornitore.

A sua volta, il fornitore, a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 12 febbraio 2015, prima di

emettere la fattura senza addebito di IVA, dovrà rispettare i seguenti adempimenti:

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443

Web site: http://www.cnavalenza.it

Mail: info@cnavalenza.it

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008



- acquisire copia della lettera d'intento redatta dal cliente;
- acquisire copia della ricevuta di presentazione della lettera all'Agenzia delle Entrate da parte del suo cliente;
- verificare, attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate, che la lettera d'intento sia stata effettivamente presentata da parte del cliente; tale verifica potrà avvenire mediante accesso al sito dell'Agenzia.

La sanzione prevista per l'emissione delle fatture in regime di non imponibilità IVA, in mancanza dei requisiti del cliente, rimane fissata in una somma variabile dal 100% al 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 3 del D. Lgs. 471/1997).

E', pertanto, abrogato l'obbligo di comunicare le lettere d'intento ricevute dai propri clienti, dal momento che tale obbligo è stato traslato in capo ai clienti stessi.

Rimane, invece, l'obbligo di annotare le lettere d'intento ricevute (ed emesse) entro 15 giorni dal ricevimento (o dall'emissione) sul libro previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.L. n. 746/1983.

In ogni caso, copia delle lettere d'intento ricevute dai clienti per l'anno 2015 dovrà essere inviata al nostro studio, perché dovranno essere riepilogate nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2015.

Periodicità annuale dell'elenco delle operazioni con soggetti residenti in Paesi "black list"

La comunicazione delle operazioni (attive o passive) intercorse con soggetti economici residenti in Paesi "black list" dovrà avvenire esclusivamente in via annuale (non più mensile o trimestrale) e soltanto se il valore complessivo di tali operazioni abbia superato nell'anno l'importo di euro 10.000.

Ne conseque che, se, in un determinato anno, la somma complessiva delle operazioni compiute supererà la soglia di euro 10.000, dovranno essere comunicate tutte le operazioni poste in essere, comprese quelle di valore unitario inferiore ad euro 500 che, sino ad ora, erano escluse.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





Abrogazione della responsabilità solidale fra committente, appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali

L'articolo 28 del decreto legislativo di semplificazione abroga i commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35 del D.L. 223/2006.

Il comma 28 così disponeva: "In caso di appalto, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto".

Ne consegue che, con l'abrogazione di tale comma, viene meno ogni responsabilità dell'appaltatore con il suo subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali di competenza di quest'ultimo.

La responsabilità solidale in materia di IVA era già stata abrogata dall'articolo 50 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto Decreto "Fare"), entrato in vigore il 22 giugno 2013, come segnalato nella circolare dello studio del 5 settembre 2013.

Con l'abrogazione del comma 28-bis viene meno anche la responsabilità del committente in materia di ritenute dovute dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Tale disposizione prevedeva che il committente fosse soggetto ad una sanzione da euro 5.000 ad euro 200.000, se egli avesse eseguito il pagamento dei corrispettivi dovuti al proprio appaltatore e fosse poi risultato che esso o i suoi subappaltatori non avessero regolarmente eseguito i relativi versamenti.

Si coglie l'occasione per rammentare che permane, invece, la responsabilità solidale in materia retributiva e previdenziale, prevista dall'articolo 29, comma 2 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (cosiddetta legge Biagi), in modo del tutto autonomo ed indipendente dalle norme in precedenza citate che operavano esclusivamente in campo tributario; tale norma stabilisce la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e con ciascuno dei subappaltatori, in caso di appalto di opere o di servizi, a corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi (Inail) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





La responsabilità si configura esclusivamente in capo al committente il quale operi quale imprenditore o datore di lavoro e non ricorre nei confronti del soggetto che, al di fuori dell'attività d'impresa, si renda committente di un appalto.

Non vi sono limiti quantitativi, se non il limite temporale secondo il quale la responsabilità sussiste entro i due anni dalla conclusione dell'appalto.

Nuova comunicazione degli agenti sull'impiego continuativo di dipendenti o di terzi per ottenere la riduzione della ritenuta fiscale sulle provvigioni

L'articolo 27 del decreto modifica l'articolo 25-bis del DPR 600/73 semplificando le modalità di richiesta di riduzione della ritenuta fiscale da parte degli agenti che si avvalgono in via continuativa di dipendenti o di altri addetti (collaboratori anche di imprese familiari); il nuovo testo dello stesso prevede, in particolare, che la dichiarazione attestante l'esistenza di dipendenti o terzi addetti:

- potrà essere trasmessa via PEC;
- non avrà limiti di tempo e, quindi, sarà valida sino a revoca;
- dovrà essere redatta con modalità che saranno determinate da un apposito decreto del Ministero dell'Economia.

Si rammenta che mediante tale dichiarazione (che, sino ad ora, doveva essere reiterata ogni anno con lettera raccomandata AR entro il 31/12 con effetto per l'anno successivo) l'agente, che si avvalga stabilmente di dipendenti o di terzi, può ottenere che la ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25bis del DPR 600/1973 (attualmente pari al 23%) sia applicata dal committente soltanto al 20% delle provvigioni corrisposte e non al 50%.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





Legge di stabilità 2015 rubricata come Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Detrazioni IRPEF del 50% (interventi di ristrutturazione) e del 65% (risparmio energetico) e

detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Sono confermate, come detrazioni dall'IRPEF dovuta in dichiarazione dei redditi, le percentuali del

50% e del 65% sulle spese sostenute durante l'anno 2015.

Per l'anno 2015 i limiti di spesa rimangono di euro 96.000 per ogni unità immobiliare in relazione agli

interventi di ristrutturazione (50%) e con gli attuali limiti differenziati per tipologia di intervento per

quelli attinenti il risparmio energetico (65%).

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (salvo futuri interventi del legislatore), entrambe le detrazioni

saranno ridotte al 36%, con limite massimo complessivo di spesa ridotto ad euro 48.000.

Anche per gli interventi volti al risparmio energetico eseguiti su parti comuni di edifici condominiali o

che interessino tutte le unità appartenenti al condominio, la detrazione del 65% e quella del 50% si

applicheranno alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2015.

E' confermata per l'anno 2015 anche l'agevolazione del 50% per l'acquisto di mobili ed

elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (classe A per i forni) da destinare all'arredamento di

fabbricati abitativi ristrutturati per i quali si sia fruito della detrazione del 50%, con il limite massimo

di spesa di euro 10.000, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di

ristrutturazione.

Quindi, anche un intervento edilizio che comporti una minima spesa di ristrutturazione. consente di

acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare al fabbricato ove è stato eseguito l'intervento sino

al limite massimo di spesa di euro 10.000, fruendo della detrazione massima di euro 5.000.

A partire dall'anno 2015 la ritenuta effettuata dagli istituti bancari sui bonifici fiscali per interventi di

ristrutturazione edilizia e/o risparmio energetico passano dal 4% all'8%.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel. 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





Tasso d'interesse legale

Il tasso d'interesse legale diminuisce con effetto dal 1° gennaio 2015 allo 0,5% annuo; sino al 31 dicembre 2014 è stato dell'1% annuo.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali possedute da persone fisiche.

L'articolo 1, comma 625, della legge di stabilità riapre i termini per la rivalutazione dei terreni (aree edificabili e terreni agricoli) e delle quote di partecipazione sociale di qualunque genere (escluse quelle in società quotate) possedute da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa o da società semplici, alla data del 1° gennaio 2015.

Si tratta della riedizione di una disposizione più volte emanata negli anni, che consente di rideterminare il costo fiscale di terreni e quote di partecipazione, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 4% (per le quote di partecipazione non qualificate, non superiori al 20% del capitale sociale) o dell'8% (per i terreni e le quote di partecipazione qualificate, superiori al 20% del capitale sociale).

Operando la descritta rideterminazione, sarà possibile minimizzare o annullare la plusvalenza imponibile IRPEF che sarà realizzata in futuro, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, dalla vendita dei terreni o delle partecipazioni.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito in unica soluzione entro il 30 giugno 2015 oppure in tre rate uguali entro il 30 giugno 2015, il 30 giugno 2016 ed il 30 giugno 2017; sulla seconda e la terza rata si applicano interessi del 3% annuo.

Il valore dei beni su cui l'imposta è calcolata deve risultare da perizia asseverata, redatta da un soggetto abilitato entro lo stesso termine del 30 giugno 2015.

In pratica, il soggetto persona fisica che detenga alla data del 1° gennaio 2015 una partecipazione qualificata in una società di qualunque tipo (purché non quotata) acquisita nel 2000 al costo di € 100.000 e che, alla suddetta data, abbia un valore di € 180.000 risultante da perizia asseverata da professionista abilitato (in genere un commercialista) potrà, pagando un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura dell'8% da calcolarsi su € 180.000, affrancare, ai fini fiscali, questo valore, che costituirà, in luogo del costo molto più basso sostenuto per l'acquisto, il valore iniziale ai fini del computo della plusvalenza derivante dalla vendita, in qualunque anno

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel. 0131 953841 – fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnayalenza.it





avvenga, della partecipazione suddetta, plusvalenza che sarà tassata secondo le ordinarie aliquote progressive IRPEF.

Quindi, qualora, in futuro venda la partecipazione ad euro 190.000, realizzerà una plusvalenza di soli euro 10.000 da sottoporre a tassazione ordinaria, in luogo della plusvalenza di euro 90.000 (differenza fra il prezzo di vendita ed il costo d'acquisto) che avrebbe realizzato se non avesse proceduto alla rivalutazione della quota posseduta.

Sono escluse da questa disposizione i terreni e le quote di partecipazione possedute da società o persone fisiche nell'ambito dell'attività d'impresa.

Contributi previdenziali INPS

I contributi dovuti alla gestione separata INPS dai collaboratori a progetto e dai professionisti privi di cassa previdenziale propria e non iscritti in altre gestioni previdenziali obbligatorie salgono al 30,72% (contro il 28,72% in vigore nel 2014), mentre quelli dovuti da coloro che siano già iscritti ad altre gestioni previdenziali o siano in pensione salgono al 23,5% del reddito dal 1° gennaio 2015 (contro il 22% vigente nel 2014).

Nuovo regime fiscale agevolato forfettario per i lavoratori autonomi (imprese e professionisti) di piccole dimensioni a decorrere dal 2015

Sono ammesse le persone fisiche residenti in Italia che:

- abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a determinati limiti, variabili a seconda del tipo di attività esercitata: dal minimo di euro 15.000 per i professionisti al massimo di euro 40.000 per le attività di commercio e di somministrazione;
- abbiano beni strumentali di costo non superiore ad euro 20.000;
- non abbiano corrisposto compensi a lavoratori dipendenti ed assimilati per importo superiore ad euro 5.000 all'anno;
- non detengano quote di partecipazione in società di persone od associazioni professionali.
- possiedano redditi d'impresa o di lavoro autonomo superiori agli eventuali redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti; tale condizione non si applica se, comunque, la somma dei

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008 SGQ Certificato n. 337



redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato percepiti dal soggetto non eccede il limite di euro 20.000; dunque, chiunque consegua già un reddito di lavoro dipendente ed intenda affiancarvi un'attività autonoma, qualora consegua complessivamente più di euro 20.000 all'anno di reddito, sarà escluso dal regime forfettario, qualora il reddito di lavoro dipendente prevalga rispetto a quello di lavoro autonomo.

I soggetti ammessi al regime forfettario:

- emettono fattura senza applicazione dell'IVA;
- non possono detrarre l'IVA assolta sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi contabili in materia di IVA e di imposte sui redditi (salvo che effettuino operazioni internazionali);
- determinano il reddito secondo una percentuale forfettaria applicata ai ricavi o compensi percepiti, variabile a seconda dell'attività esercitata (quindi senza tenere conto dei costi); le percentuali di redditività variano dal minimo del 40% per le attività di commercio sino al 78% per i professionisti ed all'86% per le attività nell'ambito dell'edilizia (muratori, elettricisti, idraulici);
- applicano al reddito forfettario un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell'IRAP pari al 15%;
- non sono assoggettati a ritenuta d'acconto sui compensi che percepiscono;
- sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore;
- non sono tenuti a redigere e ad inviare annualmente lo "spesometro";
- non sono tenuti ad operare le ritenute sui compensi eventualmente erogati a terzi;
- calcolano i contributi previdenziali dovuti all'INPS sul reddito determinato forfettariamente, senza applicazione dei minimali contributivi (attualmente il minimale si aggira intorno ad euro 16.000, con una contribuzione minima fissa di euro 3.200 all'anno).

Il descritto regime costituisce quello "naturale" per i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente hanno rispettato i limiti dimensionali appena descritti, salvo facoltà di optare per il regime normale.

Si segnala che il nuovo regime pare favorevole senz'altro dal punto di vista delle semplificazioni contabili introdotte, ma deve essere valutato attentamente sotto il profilo del risparmio fiscale, soprattutto in relazione a volumi d'affari e redditi modesti: in tale ipotesi infatti, l'applicazione

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





dell'IRPEF ordinaria (23%), <u>al netto delle detrazioni IRPEF</u> spettanti per i redditi di piccola entità, è spesso inferiore all'imposta sostitutiva del 15%, in relazione alla quale <u>non spetta alcuna detrazione</u>.

Sarà nostra cura esaminare i singoli casi ed evidenziare a ciascun interessato l'opportunità di accedere o meno al nuovo regime forfettario.

I precedenti regimi dei contribuenti minimi (art. 13 della legge 388/2000, art. 27 del D.L. n. 98/2011 e art. 1 commi da 96 a 117 della legge 244/2007) sono abrogati.

Coloro che rientravano in uno di tali regimi nel 2014, transitano in quello forfettario previsto a decorrere dal 2015, a condizione che abbiano i requisiti appena ricordati, salva l'opzione per il regime normale.

Coloro che rientravano nel regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 possono continuare ad avvalersene sino al compimento del quinquennio agevolato e, comunque, sino compimento del trentacinquesimo anno d'età.

Ravvedimento operoso

La legge di stabilità è intervenuta in senso favorevole ai contribuenti, ampliando le ipotesi di ravvedimento operoso e riducendo ulteriormente le sanzioni e gli interessi applicabili.

Si ritiene che il nuovo ravvedimento sia applicabile anche alle violazioni commesse in anni pregressi, sempreché non sia ancora stato notificato né l'avviso di accertamento né l'avviso bonario né l'avviso di liquidazione; infatti, l'avvenuta notificazione di tali atti, come già previsto in passato, preclude l'accesso al ravvedimento.

Non è invece più preclusiva, a differenza dal passato, la notificazione del processo verbale di constatazione (cosiddetto PVC), a fronte della quale è possibile procedere al ravvedimento, sia pure a condizioni lievemente più sfavorevoli rispetto al ravvedimento spontaneo prima di tale notificazione.

Le ipotesi di ravvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2015 (applicabili però anche per le violazioni già commesse in precedenza, ma non ancora constatate dall'Agenzia) sono le seguenti:

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel. 0131 953841 – fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





Violazione	Sanzione ridotta con il ravvedimento attuale	Sanzione ridotta con il ravvedimento precedente
Versamento entro 15 giorni dalla scadenza	1/15 del minimo (cioè 0,2%) per ogni giorno di ritardo, applicabile a tutti i tributi	0,2% per ogni giorno di ritardo, per tutti i tributi
Versamento oltre 15 ed entro 30 giorni dalla scadenza	1/10 del minimo (cioè 3%), per tutti i tributi	3%, per tutti i tributi
Versamento entro 90 giorni o regolarizzazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza della sua presentazione	1/9 del minimo, per tutti i tributi	1/8 del minimo, per tutti i tributi
Versamento o regolarizzazione della dichiarazione oltre 90 giorni ed entro un anno o entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 del minimo, per tutti i tributi	1/8 del minimo, per tutti i tributi
Versamento o regolarizzazione della dichiarazione entro due anni ovvero entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 del minimo solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate	non previsto
Versamento o regolarizzazione della dichiarazione oltre due anni ovvero entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 del minimo solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate	non previsto
Presentazione della dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza	1/10 del minimo, per tutti i tributi	1/10 del minimo, per tutti i tributi
Versamento dopo la notificazione del PVC di constatazione della violazione (norma operativa solo per i PVC notificati dal 1° gennaio 2016)	1/5 del minimo, solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate	non previsto

Si tenga anche conto che il ravvedimento, oltre all'applicazione delle sanzioni ridotte sopra evidenziate, comporta il pagamento dei soli interessi legali da calcolarsi in proporzione a ciascun

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel. 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





giorno di ritardo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono stati ridotti allo 0,5% annuo e non dei ben più elevati interessi moratori (5% annuo).

Soppressione della comunicazione annuale dati IVA dal 2016

A decorrere dall'anno 2016 non sarà più necessario redigere ed inviare la comunicazione annuale dei dati IVA riferiti all'anno precedente, che, sino ad ora, doveva essere inviata entro il 28 febbraio.

Dunque, il prossimo 28 febbraio 2015 sarà inviata (per l'ultima volta) la comunicazione per l'anno 2014, mentre, per il 2015 e per gli anni successivi, tale adempimento non sarà più richiesto.

Contestualmente, a partire dalla dichiarazione iva dell'anno 2015, la trasmissione avverrà con modalità separata (quindi non più in Unico) entro la fine del mese di febbraio.

Iscrizione registri Vies

L'iscrizione nella banca dati Vies, necessaria per effettuare le operazioni intracomunitarie, sarà immediata, cioè senza attendere i trenta giorni dalla domanda, ma se non si presentano elenchi riepilogativi intrastat per quattro trimestri consecutivi si viene cancellati con l'obbligo di eventuale reiscrizione per poter effettuare nuove operazioni.

Deduzione dell'IRAP

Sempre a decorrere dal 2015 è prevista, per le imprese e liberi professionisti, la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP dell'intero costo del lavoro (retribuzioni, contribuzioni, quota TFR, ecc.) per i nuovi lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per i soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (senza quindi costo per lavoro) è concesso un credito di imposta pari al 10% dell'IRAP: tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione da quanto dovuto per imposte (IRPEF, IRES, IVA, IRAP ecc.) e contributi previdenziali (INPS, INAIL ecc.).

L'aliquota base dell'imposta rimane, però, al 3,9% e non diminuisce al 3,5%, come in precedenza previsto.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





Bonus di euro 80 mensili

Diventa strutturale il bonus IRPEF di 80 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo "non superiore ad € 24.000, i quali si vedranno, in via permanente, inserire in busta paga un credito d'imposta pari ad € 960 annui, credito che si ridurrà proporzionalmente qualora il reddito complessivo sia superiore ad € 24.000 all'anno, ma nel limite massimo di € 26.000 all'anno. Oltre il limite di euro 26.000 non sarà erogato il bonus.

Anticipazione del TFR

Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2015 sino al 30 giugno 2018 é istituita, esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi dunque i dipendenti pubblici e anche quelli domestici e del settore agricolo), che abbiano in corso un rapporto di lavoro (non necessariamente a tempo indeterminato) da almeno sei mesi e che ne facciano richiesta irrevocabile per tutto il suddetto periodo, la previsione di un'anticipazione in busta paga del TFR mensile maturando (non quindi di quello maturato prima).

Questa anticipazione, a valere come parte integrativa della retribuzione mensile, sarà soggetta però a tassazione "ordinaria" per il percettore, il quale non potrà quindi beneficiare della più favorevole tassazione "separata", ma non è imponibile ai fini previdenziali. Le disposizioni suddette non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende in stato di crisi. Sempre sullo stesso argomento è poi stabilito l'innalzamento dall'11,5% al 17% dell'aliquota sulla rivalutazione del TFR. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la suddetta quota di TFR maturando, possono accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata da uno speciale Fondo istituito ad hoc presso l'INPS con dotazione iniziale pari ad € 100 milioni. La legge prevede poi un apposito iter procedurale da rispettare per accedere alle nuove disposizioni, sia da parte dei lavoratori richiedenti che dei datori di lavoro.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





Pagamenti delle forniture alla Pubblica Amministrazione - Split payment

Dal mese di gennaio 2015 viene introdotto il cosiddetto "split payment" e cioè il meccanismo in base al quale l'IVA risultante dalla fattura emessa dal fornitore della Pubblica Amministrazione sarà versata direttamente dall'Ente debitore all'Erario, anziché essere corrisposta al fornitore emittente la fattura (come avviene secondo le regole ordinarie).

Ne consegue che, qualora un'impresa emetta nei confronti di un ente della pubblica amministrazione (compresi i Comuni) una fattura dell'importo di euro 10.000, oltre ad IVA per euro 2.200, per il totale di euro 12.200, l'ente eseguirà due pagamenti distinti: euro 10.000 al proprio fornitore (per il solo corrispettivo imponibile) ed euro 2.200 direttamente all'erario.

Il nuovo meccanismo non si applica, per espressa disposizione della legge, ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte (in pratica alle prestazioni effettuate e fatturate dai liberi professionisti), nonché per i soggetti con rimborsi in corso dei crediti IVA.

Estensione del reverse charge

Sempre dal 1° gennaio viene esteso il cosiddetto regime del "reverse charge" (cioè dell'inversione contabile) ad altri settori, oltre a quelli per cui trova già applicazione.

Il regime si applica, a decorrere dal 2015, anche a tutto il settore edile, a quello energetico, a quello delle imprese di pulizia e anche a quello della grande distribuzione, cioè alle forniture effettuate ai supermercati, ipermercati e discounts.

Come è noto, il "reverse charge" consiste nella modalità di assolvimento dell'IVA in base alla quale il debitore dell'imposta è l'acquirente (o committente), mentre il cedente (o prestatore del servizio) emette la fattura senza addebitare l'IVA.

Sulle fatture, obbligatoriamente emesse in regime di reverse charge da parte del cedente/prestatore, dovrà essere inserita una dicitura del seguente tipo: "operazione soggetta al regime di inversione contabile di cui all'articolo 17, comma sesto, del DPR 633/72".

E' facile capire come questo regime, così come quello nuovo dello "split payment", avranno come immediata conseguenza che il cedente-prestatore sarà cronicamente creditore di IVA verso l'Erario.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it

Organismo accreditato da ACCREDIA



UNI EN ISO 9001:2008 SGQ Certificato n. 337



L'introduzione dei regimi sopra illustrati hanno lo scopo di risolvere il fenomeno delle cosidette "frodi carosello", in cui il debitore di IVA (cioè il fornitore), dopo averla riscossa dal cliente, omette di versarla all'Erario per poi "scomparire".

Agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato

Un'altra importante disposizione introdotta dalla legge è l'esonero, per i datori di lavoro privati e per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento dei complessivi contributi (esclusi quelli INAIL) per un importo massimo di € 8.060 annui riguardanti l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale importante agevolazione non spetta ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Innalzamento programmato delle aliquote IVA

La legge di stabilità prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota IVA del 10% passi al 12% e dal 1° gennaio 2017 al 13% e che l'aliquota IVA del 22% passi al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed al 25,50% a decorrere dal 1° gennaio 2018, con precisazione che queste disposizioni potranno essere sostituite integralmente o parzialmente da altri provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti sulle entrate pubbliche.

Sospensione pagamento quota capitale mutui

La norma, contenuta nel comma 246 della legge, stabilisce (o, meglio, ripristina in guanto analoga previsione era già stata introdotta da precedenti disposizioni) la sospensione, per tre anni (2015-2016-2017) dal pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo scadenti nel detto periodo, durante il quale, pertanto, è possibile, a seguito di apposita istanza da parte del soggetto interessato, pagare solo la quota interessi sulle rate in scadenza. I soggetti interessati sono le famiglie (quindi i privati), le micro, le piccole e medie imprese; quindi una platea molto allargata, dalla quale sono escluse solo le grandi imprese, cioè quelle con oltre 250 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it





E' chiaro l'obiettivo della norma: venire incontro alle difficoltà finanziarie dei soggetti sopra individuati derivanti dalla crisi economica in corso.

Per realizzare le disposizioni in commento dovranno essere concordate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 31/03/2015) tra i Ministeri dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) tutte le misure necessarie allo scopo suddetto, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo distinti saluti.

Valenza, 12 gennaio 2015

Rag. Massimiliano Malvezzi

Rag. Milena Cherubin

Consorzio Unione Artigiani

Via Orefici n. 4 - 15048 Valenza (AL) c.f./p.iva 00483680062 tel. 0131 953841 - fax 0131 941443 Web site: http://www.cnavalenza.it Mail: info@cnavalenza.it

Organismo accreditato da ACCREDIA



SGQ Certificato n. 337